

NUOVO CODICE DELLA STRADA CONOSCIAMOLO, SARÀ UTILE

Per chi viaggia sempre come noi è indispensabile conoscere alcune norme, specialmente quelle inerenti il nuovo Codice della Strada. Pensiamo sia utile sottoporre alla vostra attenzione le parti che direttamente si riferiscono al nostro viaggiare.

Antonio Conti

Art. 54

Autoveicoli

① Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;

Art. 61

Sagoma limite

③ La lunghezza delle autocaravan non deve eccedere 8 m. La lunghezza delle caravan, compresi gli organi di traino, non deve eccedere, se ad un asse, 6,5 m. e, se a due assi, 8 m. La larghezza delle autocaravan e delle caravan non deve eccedere 2,30 m. e l'altezza massima da terra non deve essere superiore a 1,8 volte la carreggiata minima del veicolo.

Art. 79

Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

④ Chiunque circola con un veicolo che presenti altera-

zioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

Art. 80

Revisioni

① Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

② Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

③ Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto

di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche scadenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

④ Chiunque circola con veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila, raddoppiabili in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 141

Velocità

① È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

② Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

③ In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità